



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 6^ - TERRITORIO ED URBANISTICA, AMBIENTE

DETERMINAZIONE n. 326 del 06/11/2008

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO. PRESSO IL VI SETTORE URBANISTICA TERRITORIO E AMBIENTE AL TECNICO ING. IVAN PIRANI

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12/2007 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'arch. Elena Melloni;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta:

n. 11 del 2.3.2006 con la quale è stato approvato uno stralcio del PEG e sono state assegnate ai Capi Settore le risorse finanziarie ed i capitoli;

n. 107 del 21.7.2005 con la quale sono state approvate le schede contenenti gli indirizzi e priorità politiche dell'amministrazione ed i conseguenti obiettivi di gestione;

VISTA la necessità all'interno del Settore VI° di realizzare un progetto inerente l'elaborazione dei dati per la redazione di un registro informatizzato delle pratiche edilizie per il periodo compreso tra il 2002 e il 1980 e per la verifica di idoneità alla vigente normativa sismica e alle norme previste per il risparmio energetico delle pratiche edilizie presentate;

VISTO che con nota del 25.09.2007 della Università di Ferrara – Job Centre – Ufficio Tirocini formativi, pervenuta il 01.10.2007 prot.n. 12038, veniva attivato il tirocinio dal 01.10.2007 al 30.11.2007, dello studente Sig. Pirani Ivan, presso il Comune di Sant'Agostino – Settore VI – Territorio – Urbanistica – Ambiente e che con DETERMINAZIONE n. 356 del 13/12/2007 veniva incaricato presso il medesimo ufficio con un incarico occasionale;

VISTO che con delibera n. 398 del 31.12.2007 l'ing Ivan Pirani veniva incaricato con un CO.CO.CO. presso il VI settore urbanistica territorio e ambiente per la creazione di un archivio informatizzato delle pratiche edilizie per il periodo compreso tra il 2002 e il 1980 e per la verifica di idoneità alla vigente normativa sismica e alle norme previste per il risparmio energetico delle pratiche edilizie presentate;

VISTO che l'Ing. Ivan Pirani ha dimostrato competenza e capacità nella gestione e ha raggiunto gli obiettivi che l'incarico conferitogli gli richiedeva;

VISTO che per una efficiente gestione dell'ufficio sarebbe necessario creare un archivio informatizzato delle pratiche edilizie presentate in un periodo compreso tra il 1979 e il 1960;

VISTO che l'art 6 comma 1 punto 6 del 'Regolamento recante Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6 del DLgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art 110 comma 6 del DLgs 18.08.2000 n.267' in cui si specifica che è possibile affidare incarichi in via diretta senza l'esperimento della procedura di selezione quando l'oggetto dell'incarico riguarda una prestazione per il completamento e ampliamento di prestazioni già svolte il cui affidamento ad un altro soggetto potrebbe presentare diseconomie o ritardi per l'Amministrazione;

VISTO che l'ampliamento dell'archivio informatico delle pratiche edilizie rappresenta una continuazione dell'incarico precedentemente assegnato all'ing. Ivan Pirani;

VISTA la Bozza di Disciplinare di Incarico allegata alla presente;

VISTA la necessità di procedere all'impegno di spesa per l'anno 2008 di € 2250.00 disponibili l'int. 109103 cap 370 avente sufficiente disponibilità, importo comprensivo di imposte di legge

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE incarico di CO.CO.CO in via diretta senza l'esperimento della procedura di selezione presso il settore VI Urbanistica ed Edilizia al tecnico ing. Ivan Pirani;

DI APPROVARE la bozza del disciplinare di incarico e delle condizioni in esso contenute che verrà sottoscritto dalle parti (Allegato A);

DI PROCEDERE all'impegno di spesa per l'anno 2008 di € 2250.00 disponibili sull'int. 109103 cap 370 avente sufficiente disponibilità, importo comprensivo di imposte di legge.

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA EX ART. 2222 PRESSO IL SETTORE 6° URBANISTICA ED EDILIZIA AL TECNICO ING. IVAN PIRANI.

TRA

La sottoscritta Elena Melloni per la qualità di Responsabile del settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Sant'Agostino partita IVA n° 0292280385 autorizzata alla stipulazione del presente contratto in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta di seguito denominato "Comune"

E

Ing. Ivan Pirani nato a Cento il 19.05.1983, domiciliato in Sant'Agostino Via 4 Torri n. 50 tel. 3493458105 (c.f. PRN VNI 83E19 C469Y)

PREMESSO

Che il Comune di Sant'Agostino intende stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito dal regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale approvato con Determina n 326 del 2008 per lo svolgimento della seguente attività:

- Realizzazione di un progetto inerente l'elaborazione dei dati per la creazione un archivio informatizzato delle pratiche edilizie presentate nel periodo compreso tra il 1979 e il 1960;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Responsabile del Settore: Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Sant'Agostino in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente conferisce all'ing. Ivan Pirani l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività:

- redazione di un archivio informatizzato delle pratiche edilizie per il periodo compreso tra il 1979 e il 1960;

Art. 2

La durata del presente contratto è di mesi 3 a decorrere dal 7 novembre 2008.

Il corrispettivo - determinato in proporzione alle utilità conseguite dall'amministrazione ed in riferimento alla natura della prestazione, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto - viene fissato in complessivi € 2250.00, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da lui dovute, da liquidarsi mediante acconti periodici rapportati alla prestazione fornita.

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di rilascio, per ogni prestazione da parte del soggetto di una nota controfirmata dal responsabile del Settore, indicante l'esatta prestazione resa dall'ing. Ivan Pirani nel periodo di riferimento.

Art. 3

Le parti riconoscono e danno atto che il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del c.c.

Il corrispettivo di cui all'articolo 2, ai fini fiscali, è assimilato ai redditi da lavoro dipendente.

All'atto dell'erogazione del corrispettivo o degli acconti il committente opererà a carico del collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul corrispettivo medesimo così come previsto dalle vigenti norme fiscali.

Art. 4

La prestazione lavorativa verrà resa personalmente dall'ing. Ivan Pirani nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo collaboratore l'esecuzione del contratto senza osservanza di specifici orari in piena autonomia lavorativa; il collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni.

Le parti convengono e danno atto che il rapporto che si instaura con il presente contratto non è esclusivo tal che il collaboratore è libero di prestare la propria attività sia autonoma che subordinata, anche a favore di terzi.

Art. 5

Il corrispettivo per l'opera prestata si intende omnicomprendivo delle spese di qualsiasi natura che il collaboratore dovesse sostenere per l'espletamento della sua opera.

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per le missioni che si rendano necessarie e che siano preventivamente autorizzate dal Dirigente del Settore.

Per il rimborso delle spese si applica quanto previsto per i soggetti interni all'amministrazione.

Art. 6

L'attività di collaborazione sarà organizzata ed espletata in funzione delle finalità predeterminate dall'ente, delle sue necessità organizzative. Il collaboratore fornirà all'ente tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel modo migliore l'attività affidatagli.

Il collaboratore potrà utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione dall'ente attenendosi alle disposizioni impartite relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e sulla buona conservazione

e funzionalità dei beni e degli strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

Art. 7

L'Amministrazione procederà al conguaglio di imposta e rilascerà il modello CUD nei termini fissati dalle norme vigenti.

Il prospetto degli emolumenti indicherà altresì l'entità delle ritenute a carico del collaboratore di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Art. 8

A carico del collaboratore grava la ritenuta previdenziale per l'iscrizione al fondo della gestione separata dell'INPS nella misura fissata dalle norme vigenti. L'Amministrazione provvederà a versare i contributi dovuti al predetto istituto curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

Art. 9

L'amministrazione provvederà ad effettuare la denuncia nominativa assicurativa all'istituto contro gli infortuni sul lavoro comunicando il periodo di collaborazione.

A carico dell'Amministrazione grava, qualora previsto, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio INAIL per la copertura assicurativa del rischio derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

Art. 10

Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione e la conseguente rideterminazione, ad opera del soggetto proponente, della quota da corrispondere in rapporto all'attività svolta.

Il termine di scadenza del programma, a cui l'incarico si riferisce comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione.

Art. 10 bis

Le sospensioni per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungono un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto e la conseguente rideterminazione, ad opera del soggetto proponente, della quota da corrispondere in rapporto all'attività svolta.

Art. 11

In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applica l'articolo 10 del presente contratto.

Alla scadenza (del periodo di astensione obbligatoria) e al termine della sospensione per malattia o infortunio, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di:

- a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale;
- b) autorizzare la prosecuzione dell'attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
- c) risolvere il contratto.

Art. 12

Il presente contratto non dà luogo ad alcun compenso per fine rapporto in qualsiasi modo denominato.

Art. 13

Il collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso la struttura.

Art. 14

L'ing. Ivan Piani dichiara di aver preso visione del citato regolamento sul conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e di accettarne ogni sua disposizione. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviando al predetto regolamento ed agli artt. 2222 e seguenti del c.c. .

Art. 15

Si conviene che in caso di inadempimento da parte dell'ing. Ivan Pirani degli incarichi affidatigli il contratto si intende risolto di diritto. In questo caso l'amministrazione dichiarerà al collaboratore che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 17

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

Art. 18

Il collaboratore, ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Sant'Agostino

Art. 19

Il presente contratto è soggetto a registrazione nell'albo dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIRMA

IL COLLABORATORE
FIRMA

IL CAPO SETTORE
MELLONI ELENA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: €

S. Agostino, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario